

## REGOLAMENTO (CE) N. 610/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.
- (2) Il 20 luglio 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 10 *Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore* (di seguito «IFRIC 10»). L'IFRIC 10 chiarisce che le perdite per riduzione durevole di valore rilevate per l'avviamento e talune attività finanziarie (investimenti in strumenti rappresentativi di capitale classificati come «disponibili per la vendita» e strumenti rappresentativi di capitale non quotati iscritti al costo) in un bilancio intermedio non devono essere stornate in bilanci successivi intermedi o annuali. L'interpretazione era necessaria a causa di un apparente conflitto tra i requisiti dell'International Accounting Standard (IAS) 34 *Bilanci intermedi* e quelli dello IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività* e le disposizioni in materia di riduzione durevole di valore di talune attività finanziarie dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 10 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserita l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10 *Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore*, il cui testo figura all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le imprese applicano l'IFRIC 10 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007, salvo se il loro esercizio comincia in novembre o dicembre, nel qual caso applicano l'IFRIC 10 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2007.

Per la Commissione

Charlie MCCREEVY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).